

REGOLAMENTO (CEE) N. 3079/92 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1992

che modifica l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di cetrioli in provenienza dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata «Comunità a dieci», di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna per i quali è fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le norme generali di applicazione di tale meccanismo di compensazione e che il regolamento (CEE) n. 3820/90 della Commissione⁽²⁾ ne ha fissato le modalità di applicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2911/92 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n.

2963/92⁽⁴⁾, ha istituito un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di cetrioli in provenienza dalla Spagna;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le condizioni in base alle quali è modificato un importo correttore istituito in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 del suddetto regolamento; che, se si tiene conto di tali condizioni, occorre modificare l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di cetrioli in provenienza dalla Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 52,03 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2911/92 è sostituito dall'importo di 8,62 ecu.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 291 del 7. 10. 1992, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 298 del 14. 10. 1992, pag. 20.